

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 556**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 18,  
della legge 25 luglio 2005, n. 15)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 ottobre 2005)**

---

Il provvedimento attua la previsione contenuta nell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 – recante “delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico” – laddove, in particolare, si prevede che venga emanato un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nei detti commi 17 e 18, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il legislatore delegante ha inteso rendere sostanzialmente omogenee le discipline di elezione dei due predetti organi di autogoverno della magistratura amministrativa e di quella contabile.

Infatti, i criteri stabiliti dal legislatore delegante nel comma 17 prevedono: a) la durata quadriennale dei relativi componenti elettivi; b) la non rieleggibilità degli stessi per gli otto anni successivi alla scadenza dell'incarico; c) l'introduzione, anche nell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del criterio della preferenza unica, già vigente per l'organo di autogoverno della magistratura contabile, tanto per l'elezione dei componenti effettivi che di quelli supplenti. Il comma 18 prevede, poi, che per l'esercizio di questa delega si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1: ne deriva che le disposizioni del decreto legislativo dovranno divenire efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In dettaglio, l'articolo 1 del decreto legislativo reca la disciplina sostanziale dell'intervento, attuando il comma 17 dell'articolo della legge n. 150/2005, mentre l'articolo 2 disciplina l'acquisto di efficacia del decreto medesimo, secondo quanto previsto dal citato comma della legge.

Sicché l'articolo 1 del decreto reca due commi: con il primo si novella l'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117; mentre il secondo interviene sull'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il comma 1 apporta due modifiche al citato art. 10: a) con la prima, si rende il tenore letterale del relativo comma 2, lettera c), conforme al suo significato normativo già vigente per effetto dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 2004, n. 45, che ha inserito nell'organico il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, in luogo di un presidente di sezione (funzionalmente, quello più anziano) della Corte stessa; b) con la seconda, si aggiunge all'articolo 10 un comma (il 2-bis) volto a specificare che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.

Il comma 2 novella l'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introducendo, per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il criterio della preferenza unica, già vigente per gli altri organi di autogoverno delle magistrature, specificando che ogni votante può esprimere preferenze per un solo componente titolare e per un solo componente supplente. Viene altresì ivi richiamato, coerentemente con il rilevato significato della delega, il comma 2-bis del citato art. 10 della legge n. 117/1988, e si stabilisce, quale naturale corollario dell'introduzione della preferenza unica, che in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente si proceda in ogni caso ad elezioni suppletive: siffatta previsione è il logico ed indefettibile corollario del nuovo principio della preferenza unica, non più compatibile con lo scorrimento in favore dei primi tra i non eletti.

Infatti, la nomina di questi ultimi – che pure era coesistente al previgente assetto di preferenza multipla, in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno – sarebbe del tutto incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente “uninomiale” della preferenza unica, perché darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno di componenti del tutto sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale (altrimenti si verificherebbe un paradosso analogo a quanto avverrebbe in Parlamento se, dimessosi il deputato eletto in un collegio maggioritario, fosse previsto il subentro del candidato arrivato secondo in quello stesso collegio).

Viene conseguentemente disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge n. 186 del 1982, che appunto prevedeva lo scorrimento in favore dei primi tra i non eletti.

Infine l'articolo 2 disciplina, nel senso anzidetto, l'acquisto di efficacia da parte delle disposizioni del decreto legislativo, recando altresì la clausola della relativa obbligatorietà.

Le disposizioni del decreto legislativo non hanno effetto sui consigli di presidenza in carica all'atto di acquisto di efficacia del decreto medesimo.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'art. 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: “Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione dell’art. 2, comma 17, della legge 15 luglio 2005, n. 150.”.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 15 luglio 2005, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### ARTICOLO 1

*(Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)*

1. All’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*“c) dal presidente aggiunto della Corte conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano”;*

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*“2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell’incarico”.*

2. All’articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole “per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “per un solo componente titolare e per un solo componente supplente”, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.” È conseguentemente abrogato il comma 4 dell’articolo 7.

### ARTICOLO 2

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il .....